



COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

P.zza del Municipio, 1-10090
Tel. 0124-35132 fax 0124-350760

E-mail protocollo@comune.sangiustocanavese.to.it – comune.sangiusto@pec.it

Ordinanza n. 73/2020
Contingibile ed urgente

San Giusto Canavese, 04 novembre 2020

OGGETTO: Emergenza Covid-19 – Modalità svolgimento del mercato settimanale alimentare del giovedì dal 05 novembre 2020

IL SINDACO

Viste le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria di COVID-19;

Visto in particolare il D.P.C.M. del 03.11.2020 laddove all'art. 3 contente lo svolgimento dei mercati settimanali esclusivamente aperti ai generi alimentari per le zone "caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto";

Vista l'ordinanza del Ministero della salute ove sulla base dei 21 parametri di riferimento, il Piemonte risulta inserito nella zona ROSSA;

Ricordato che dal 05 NOVEMBRE 2020 e fino a nuove disposizioni nella zona ROSSA è consentito lo svolgimento dei mercati settimanali con la partecipazione esclusivamente di alimentaristi e produttori agricoli;

Ritenuto in questa sede, al fine di favorire il distanziamento sociale e dunque mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, approvare la planimetria di dislocazione dei banchi alimentari e produttori agricoli sul mercato settimanale del Giovedì, uguale alla collocazione che già era stata disposta con precedente ordinanza n. 38 del 07.05.2020 in quanto ritenuta ottimale data l'esperienza già vissuta;

Ritenuto altresì di stabilire i seguenti obblighi e limitazioni agli operatori commerciali evidenziando che ciascun operatore sarà ritenuto direttamente responsabile della zona antistante ed attigua al suo banco vendita:

- Occupare il posto che viene comunicato dalla Polizia Locale (per alcuni è variato rispetto a quello solitamente utilizzato ai fini di garantire la sicurezza dell'area)
- attivarsi affinchè sia mantenuto un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro uno dall'altro
- mettere a disposizione igienizzante per le mani
- i clienti dovranno essere serviti nel rispetto della distanza interpersonale creando appositi passaggi volti a regolamentare l'avvicinamento al banco di vendita ed il successivo allontanamento
- i clienti potranno avvicinarsi ai banchi di vendita esclusivamente se muniti di mascherina diversamente dovranno essere allontanati dall'operatore stesso che rifiuterà la vendita
- obbligo di raccolta e deposito dei rifiuti, cassette, scatole e quant'altro nelle aree appositamente dedicate e già conosciute differenziando attentamente i depositi
- la piazzola deve essere lasciata sgombra da ogni rifiuto e pulita con la massima cura

Ritenuto infine vietare le operazioni di spunta poiché la presenza di un numero imprecisato di spuntisti alimentari e/o produttori provocherebbe nuovamente rischio di assembramenti nell'ambito mercatale in quanto si ridurrebbe la superficie libera a disposizione degli utenti;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. 31.03.1998 n. 114;

Vista la L.R. 12.11.1999 n. 28;

Visto il vigente regolamento per la gestione del commercio su area pubblica;

O R D I N A

Lo svolgimento del mercato settimanale del giovedì a partire dal 07 MAGGIO 2020 con la partecipazione di alimentaristi e produttori agricoli in esecuzione alla normativa nazionale e regionale vigente alla data odierna ed al momento dello svolgimento del mercato deve avvenire con l'occupazione dei posti da parte dei titolari di posto fisso secondo la planimetria allegata e già in vigore per i mercati dal 07.05.2020 in occasione del precedente lock down;

Gli operatori dovranno rispettare i seguenti obblighi e limitazioni evidenziando che ciascun operatore sarà ritenuto direttamente responsabile della zona antistante ed attigua al suo banco vendita:

- Occupare il posto che viene comunicato dalla Polizia Locale (per alcuni è variato rispetto a quello solitamente utilizzato ai fini di garantire la sicurezza dell'area ed il distanziamento sociale)
- attivarsi affinchè sia mantenuto un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro uno dall'altro
- mettere a disposizione igienizzante per le mani
- i clienti dovranno essere serviti nel rispetto della distanza interpersonale creando appositi passaggi volti a regolamentare l'avvicinamento al banco di vendita ed il successivo allontanamento
- i clienti potranno avvicinarsi ai banchi di vendita esclusivamente se muniti di mascherina diversamente dovranno essere allontanati dall'operatore stesso che rifiuterà la vendita
- obbligo di raccolta e deposito dei rifiuti, cassette, scatole e quant'altro nelle aree appositamente dedicate e già conosciute differenziando attentamente i depositi
- la piazzola deve essere lasciata sgombra da ogni rifiuto e pulita con la massima cura

Sono vietate le operazioni di spunta poiché la presenza di un numero impreciso di spuntisti alimentari e/o produttori provocherebbe rischio di assembramenti nell'ambito mercatale in quanto si ridurrebbe la superficie libera a disposizione degli utenti;

Qualora venisse riscontrata una difformità nella gestione dell'area di mercato che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale, si procederà a disporre la sospensione della concessione occupazione rispettiva area mercatale degli operatori presenti sul mercato ai sensi delle normative impartite in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19, nonché la chiusura del mercato stesso fino a cessata emergenza

Ai cittadini non rispettosi delle disposizioni della presente ordinanza si applicherà la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'allontanamento dall'area mercatale salvo che la violazione non costituiscia più grave reato.

Agli operatori commerciali non rispettosi delle disposizioni della presente ordinanza si applicherà la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.000,00 e la sospensione della concessione occupazione rispettiva area mercatale da 1 a 4 mercati, salvo che la violazione non costituiscia più grave reato.

Le disposizioni impartite con la presente Ordinanza varranno fino a modifiche emanate a carattere nazionale o regionale in merito alla gestione dell'emergenza epidemiologica in atto ed alla declassificazione del Piemonte da zona Rossa a zona con scenario di minore gravità.

Qualora le condizioni di sicurezza venissero a mancare, con apposita ordinanza si provvederà a sospendere i mercati per i giovedì successivi al 05 novembre 2020, salvo diverse e più stringenti limitazioni imposte a carattere regionale e nazionale

Gli Agenti della forza Pubblica in collaborazione con il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di San Giusto Canavese sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

A V V I S A

Che a norma dell'art. 3 C. 4° della legge 07.08.1980 n.241, avverso alla presente Ordinanza, in applicazione della legge 06.12.1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere, per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio al T.A.R. per il Piemonte, ovvero, in applicazione al D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità entro 120 giorni dalla notifica.

IL SINDACO
(Giosi Boggio)
Giosi Boggio



COLLOCAMENTO BANCHI MERCATO DAL 05.11.2020

PRESA DI COLONNE X ENERGIA ELETTRICA

ORDINANZA 73/2020

